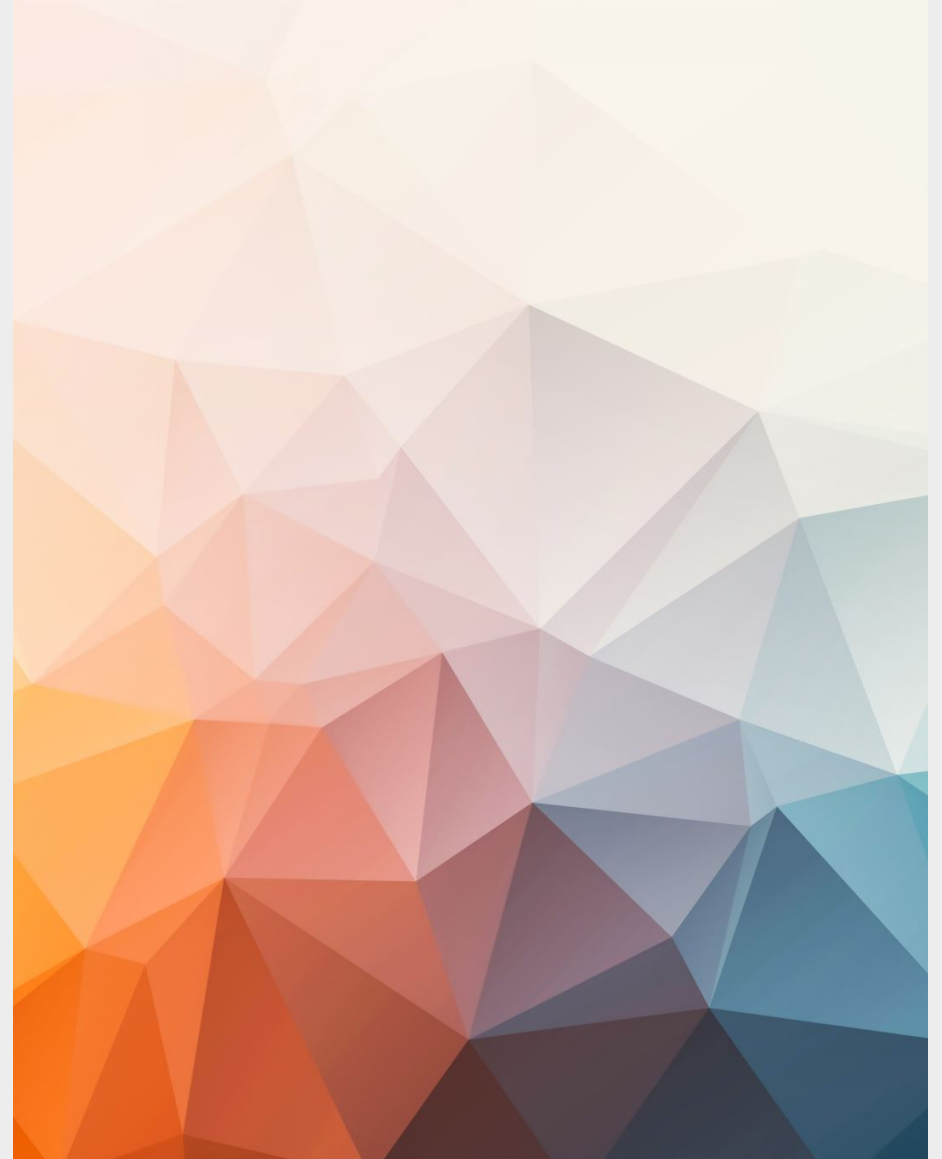

Ordini Professionali – Trasparenza

Principio compatibilità



RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 2-bis, co. 2, lett. a) e art. 3, co. 1-ter.

Delibera Anac 831/2016

Delibera Anac 1310/2016

Delibera 777/2021 – Principi

Natura giuridica di Ordine Professionale

Vengono definiti come Enti ad autonomia Funzionale (Riconosciuti dallo Stato) che rappresentano interessi di categoria e nascono come organizzazioni di natura privatistica.

La Corte Costituzionale ha chiarito che la loro istituzione e disciplina «risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso», affidando loro «**il compito di curare la tenuta degli albi** nonché di **controllare il possesso e la permanenza dei requisiti** in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi», in vista dell'obiettivo di «garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività» (Sentenza n. 405 del 2005).

Fonti: La trasparenza degli ordini professionali. Il principio di compatibilità (anche) alla luce delle prime indicazioni dell'Anac – di Laura Maccarone

Natura pubblicistica e autonomia. Apparente contraddizione?

Adattabilità caso per caso dell'applicabilità della disciplina pubblicistica tenendo di conto delle peculiari caratteri di autonomia degli Ordini.

Valutazione caso per caso

Anticorruzione e Trasparenza

Necessario intervento del d.lgs. n. 97/2016 modifica il d.lgs. n. 33/2013 aggiungendo l'articolo 2-bis, che ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione. Aggancio all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001

Applicazione previo giudizio di compatibilità. La semplificazione come strumento di trasparenza?

Publicità e diritto alla
conoscibilità – Ambito di
applicazione.

Necessaria evoluzione
dell'applicazione della
legge sulla trasparenza
seguendo il principio
cardine della
Semplificazione.

I principi che guidano la semplificazione

1. Compatibilità
2. definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali
3. riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali
4. semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati
5. conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia)

Obblighi per cui sono previste sanzioni



Art. 4, comma II –Dati sui pagamenti;



Art. 14, comma I – Dati reddituali e patrimoniali;



Art. 14, comma i ter – emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica;



Art. 22 – dati relativi a enti collagati

Obblighi per cui la pubblicazione è condizione di efficacia

Art. 15, comma II, -
consulenze e
collaborazioni;

Art. 26, comma III,
sovvenzioni ed
erogazioni di
contributi

Semplificazioni in tema di trasparenza

Esclusione dall'obbligo di pubblicazione, per non compatibilità con la disciplina propria degli ordini professionali, di determinati dati e informazioni;

Ampliamento dei termini di aggiornamento di alcuni dati oggetto di pubblicazione

Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo

Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini territoriali da parte del Consiglio Nazionale

Esclusione dall'obbligo di pubblicazione, per non compatibilità con la disciplina propria degli ordini professionali, dei seguenti dati e informazioni:

- disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (art. 10 co. 4);
- predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (art. 10 co. 6 e 8);
- dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
- piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (art. 29, co. 2);
- dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione-OIV (art. 31, co. 1)
- atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche, (art. 38, co. 2);
- pianificazione e governo del territorio (art. 39);
- informazioni ambientali (art. 40).

Ampliamento dei termini di aggiornamento di alcuni dati oggetto di pubblicazione

- tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale (art. 16, co. 3);
- costo del personale non a tempo indeterminato (art. 17, co. 2);
- incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18);
- bilancio preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1, 1-bis);
- carta dei servizi (art. 32, co 1);
- pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).

3) Assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti, di contenuto analogo

Per la pubblicazione dei dati relativi a:

- dotazione organica e costi del personale (art. 16),
- dati sul personale non a tempo indeterminato (art. 17)

è consentito rinviare, con apposito link, alla specifica sezione del conto annuale da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di cui all'art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati.

4) Reformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, ai fini della semplificazione delle modalità attuative

- **atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12):** gli ordini territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l'attività e l'organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;

- **dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13, lett. a) e b)):** gli ordini non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze e dell'indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale. Si conferma, invece, l'obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d)

Segue:

dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3); gli ordini professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;

dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2,): gli ordini professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;

dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis): gli ordini professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;

Segue:

dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31): gli ordini professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull'attività e l'organizzazione;

dati sui servizi erogati (art. 32): gli ordini professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;

dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, co. 1): negli Allegati alla delibera, cui si rinvia, sono inserite mere precisazioni sui contenuti dei soli obblighi di pubblicazione previsti alle lett. a), b) e c), riguardanti il procedimento, l'unità organizzativa responsabile dello stesso e i recapiti utili dell'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale;

Segue:

informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36): gli ordini professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa. Nelle sole more dell'adeguamento a quest'ultimo, continua ad essere pubblicato l'IBAN;

dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42): gli ordini professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.

5) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli ordini territoriali da parte del Consiglio Nazionale

Per i dati relativi alla contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1) l'obbligo è assolto solo dal Consiglio Nazionale (operativamente, gli ordini territoriali inseriscono solo un link che rinvia al dato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale).

Le semplificazioni sopra elencate sono immediatamente operative.

Semplificazioni in tema di PTPCT

Per gli Ordini e collegi professionali con meno di 50 dipendenti è consentito:

adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore (ciò sarà possibile, tuttavia, solo in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico);

Nell'identificare le aree a rischio corruttivo, limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore

Le aree espressamente previste dal Legislatore e...

autorizzazione/concessione;

contratti pubblici;

concessione ed erogazione
di sovvenzioni, contributi;

concorsi e prove selettive

...individuate dalla normativa di riferimento, come, ad esempio, le tre aree specifiche individuate nel PNA 2016 (delibera ANAC n. 831/2016),



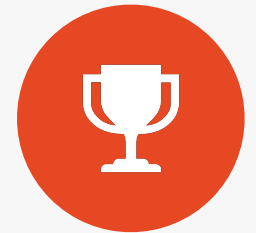
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CONTINUA



RILASCIO PARERI
CONGRUITÀ DELLE
PARCELLE



INDICAZIONI DI
PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI SPECIFICI



CONCORSI E PROVE
SELETTIVE

Infine, nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo i seguenti elementi:

il soggetto responsabile dell'attuazione,

i termini entro cui attuare la misura,

la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa e sulla sua efficacia
